

Direzione Acquisti

RISPOSTE AI QUESITI

Procedura di gara aperta n. DAC.0242.2023 avente ad oggetto la “Fornitura di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili, per usi propri di RFI su tutto il territorio nazionale.” CIG: B0C7CDB291

Si fa seguito alla pubblicazione del 05/04/2024 e si dà riscontro qui di seguito agli ulteriori quesiti pervenuti

QUESITO 7

SCHEMA DI CONTRATTO

Ar.10 Bis “Polizze assicurative”

Lo schema di contratto prevede all’articolo 10 Bis, rubricato “Polizze Assicurative”, sub a) la presentazione di una polizza di Responsabilità Civile Terzi che contenga l’obbligo in capo alla Compagnia Assicurativa di comunicare a RFI ogni elemento che possa inficiare la validità e l’efficacia della polizza e, in caso di omesso e/o ritardato pagamento del premio, un periodo di ultrattività di 60 giorni, con l’ipotesi di permettere a RFI il subentro nel pagamento dello stesso.

Premesso che la negoziazione dei termini di durata delle polizze di Responsabilità Civile Terzi rappresentano un elemento negoziale di natura discrezionale dei singoli Operatori Economici e che l’attuale mercato assicurativo offre difficilmente polizze poliennali si chiede, al fine di garantire il favor participationis, di prevedere all’art. 10 Bis, sub a), in alternativa a quanto richiesto, l’obbligo in capo all’Operatore Economico di tenere in essere per tutta la durata del contratto una polizza assicurativa con la contestuale produzione, alla scadenza di ciascuna annualità assicurativa, di un adeguato certificato di assicurazione di rinnovo a parità di termini e condizioni.

RISPOSTA 7

Si conferma la clausola così come indicata nello schema di contratto all’art. 10 bis sub a). La polizza manterrà la clausola di vincolo in favore di RFI così come formulata nello schema di contratto. Si precisa però, che l’appaltatore ha facoltà di non presentare una polizza RCT di durata pluriennale (già valida per tutta la durata dell’appalto), bensì con durata annuale e con quietanze di rinnovo successive a parità di termini e condizioni, senza soluzione di continuità.

QUESITO 8

Capitolato Tecnico-Allegato D

3.2 Servizi connessi alla fornitura di energia elettrica

3.2.1 Monitoraggio delle attività inerenti ai servizi di connessione

La nostra azienda mette a disposizione di RFI SPA un pool di persone facente capo ad uno specifico indirizzo e-mail dedicato che ha lo scopo primario di gestire le richieste inerenti le connessioni di rete secondo uno standard ben definito che prevede la disponibilità da lunedì a venerdì dalle 9 alle 17 esclusi i giorni festivi.

Via dello Scalo Prenestino, 25 - 00159 Roma

Rete Ferroviaria Italiana – Società per Azioni - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta all’attività di direzione e coordinamento di
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies del
cod. civ. e del D.Lgs. n. 112/2015

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Cap. Soc. euro 31.528.425.067,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. 01585570581 e P. Iva 01008081000 – R.E.A. 758300





L'organizzazione interna è strutturata per rispondere alle richieste di RFI entro 2 giorni lavorativi, tenendo traccia di tutte le comunicazioni avvenute.

Pertanto, si richiede di non considerare come obbligatoria un'apposita sezione per la visualizzazione dello stato avanzamento lavori di ogni richiesta all'interno del nostro portale dove invece è presente tutta la reportistica inerente l'anagrafica, la fatturazione, i consumi e le curve di carico disponibili.

RISPOSTA 8

Si conferma l'esigenza per RFI di avere a disposizione le informazioni relative al monitoraggio sullo stato dei servizi di connessione. Pertanto, l'Operatore potrà procedere anche mediante la condivisione delle stesse tramite e-mail.

QUESITO 9

In merito a quanto previsto nell'ultimo capoverso dell'Art. 2 del Capitolato Tecnico desideriamo chiedere i seguenti chiarimenti. Le operazioni per bloccare il prezzo dell'energia elettrica richiedono l'acquisto di energia a termine e/o l'utilizzo di derivati finanziari con volumi di Riferimento (ad es. Quarter, Calendar, etc...) e durate definite ed in modalità take or pay.

1. Si chiede conferma che per i soli volumi oggetto di tali operazioni, qualora i prelievi mensili a consuntivo eccedano in aumento o diminuzione i prelievi oggetto di tali operazioni, sarà facoltà del fornitore conguagliare tali eccedenze sulla base delle quotazioni del PUN.
2. Inoltre, poiché nello Schema di Contratto all'Art. 28 è prevista la facoltà di Recesso Unilaterale da parte di RFI, si chiede conferma che RFI, limitatamente agli anni nei quali ha richiesto di bloccare il Prezzo dell'energia elettrica, non potrà recedere dal contratto alla luce dei possibili nuovi impegni contrattuali di consumo legati alle operazioni di cui ai capoversi precedenti.

RISPOSTA 9

Si conferma per il punto 8.1 che per i volumi a consuntivo eccedenti sia in aumento sia in diminuzione, i prelievi oggetto di tali operazioni, sarà facoltà dell'Operatore conguagliare tali eccedenze sulla base delle quotazioni del PUN.

Sulla base di quanto indicato all'art. 2 del Capitolato Tecnico, si precisa che il Fornitore ha facoltà di procedere con la fornitura a termine fermo restando quanto previsto nell'art.28 del Contratto.

QUESITO 10

Con riferimento all'art 18 comma 1 dello Schema di Contratto che cita: "la facoltà di cedere in tutto o in parte il presente Contratto ad una qualsiasi Società appartenente al Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane", si chiede se è possibile derogare a questo articolo prevedendo in fase di stipula che un'eventuale cessione del Contratto sia preventivamente accettata dall'Operatore Economico.

RISPOSTA 10

Si conferma quanto previsto nell'art. 18 comma 1 del contratto.

QUESITO 11

Via dello Scalo Prenestino, 25 - 00159 Roma

Rete Ferroviaria Italiana – Società per Azioni - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell'art. 2497 sexies del
cod. civ. e del D.Lgs. n. 112/2015

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Cap. Soc. euro 31.528.425.067,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. 01585570581 e P. Iva 01008081000 – R.E.A. 758300





Con riferimento all'art. 28 comma 1 dello Schema di Contratto, si richiede la deroga alla facoltà di RFI di recedere unilateralmente dal Contratto. Ciò in considerazione del fatto che un eventuale recesso unilaterale, in presenza di Garanzie D'Origine, comporta un rischio elevato per il Fornitore, che ha già provveduto ad approvvigionarsi per tutta la durata contrattuale al fine di coprire le esigenze dell'Energia verde necessaria.

RISPOSTA 11

Si conferma quanto previsto nell'art. 28 comma 1 del contratto.

QUESITO 12

Si chiede di conoscere quale potrebbe essere, anche in termini di stima, la numerosità annua delle richieste di connessione emesse da RFI.

RISPOSTA 12

La previsione media annua delle richieste di connessione emesse da RFI ammonta a circa 150.

QUESITO 13

Con riferimento all'art. 6 bis dello Schema di Contratto si informa RFI che per potere usufruire delle esenzioni dell'imposta erariale sull'energia elettrica sarà necessario restituire al Fornitore un'apposita dichiarazione con l'elenco di tutti i POD interessati. La mera consegna dell'elenco non è condizione sufficiente per ottenere tali esenzioni.

RISPOSTA 13

Si conferma che per usufruire delle esenzioni dell'imposta erariale, RFI produrrà certamente idonea documentazione ulteriore all'elenco dei POD forniti.

QUESITO 14

Relativamente a quanto previsto dall' art. 6 bis dello Schema di Contratto in tema di esenzioni erariali, comunichiamo che per applicare le esenzioni è necessario che l'autocertificazione venga consegnata prima della decorrenza del contratto, in caso contrario le esenzioni non avranno decorrenza retroattiva.

RISPOSTA 14

Si conferma che per usufruire delle esenzioni dell'imposta erariale, RFI produrrà certamente idonea documentazione prima della decorrenza del contratto.

QUESITO 15

Relativamente al Capitolato Tecnico articolo 4.1 – Gestione Servizi di Connessione: in caso di preventivi con importo superiore a € 2.500 è accettabile da parte della Stazione Appaltante un'eventuale rateizzazione da perfezionarsi e concludersi entro la validità del preventivo e prima dell'inoltro dello stesso alla fase esecutiva?

Via dello Scalo Prenestino, 25 - 00159 Roma

Rete Ferroviaria Italiana – Società per Azioni - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell'art. 2497 sexies del
cod. civ. e del D.Lgs. n. 112/2015

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Cap. Soc. euro 31.528.425.067,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. 01585570581 e P. Iva 01008081000 – R.E.A. 758300





RISPOSTA 15

Si conferma la possibilità di concordare eventuali ulteriori importi secondo accordo tra le parti.

QUESITO 16

Con riferimento al Capitolato Tecnico Art. 5 comma 1 XML Standard P.A., chiediamo se gli scostamenti rispetto al vostro tracciato, rappresentano elementi ostativi. Vedasi al riguardo file allegato denominato “all. quesito su Capitolato Tecnico Art. 5 comma 1”.

RISPOSTA 16

Si conferma quanto previsto all’art.5 comma 1 del Capitolato Tecnico.

QUESITO 17

Con riferimento al Capitolato Tecnico art. 4.3 Report “Dati energetici” si chiede se:

1. la mancanza del dato “Zona Elettrica” (informazione da noi non ben compresa) è elemento di esclusione;
2. se l’esposizione dei Consumi di energia reattiva (distinta in prelievo e immissione) fatturati per periodo di competenza suddivisi per fasce (quest’ultimo dettaglio solo per i POD orari), sono elementi di esclusione; ciò anche in considerazione del fatto che, per quanto riguarda l’energia reattiva, possiamo fornire il relativo valore del cosfi.

RISPOSTA 17

1. Si conferma che la mancanza del dato “Zona Elettrica” non è elemento di esclusione;
2. Premesso che la richiesta indicata al punto 19.2 non risulta formulata in maniera chiara, RFI conferma la necessità di avere a disposizione l’energia reattiva fatturata dal Distributore territorialmente competente.

QUESITO 18

Con riferimento al Capitolato Tecnico art. 4.4 Report “Curve di carico”, circa l’esposizione di tali informazioni, è possibile fornirle solo all’occorrenza e con la produzione di un file?

RISPOSTA 18

Si conferma l’esigenza per RFI di disporre delle “curve di carico”, pertanto, l’Operatore dovrà procedere, secondo specifica necessità sopravvenuta, tramite la trasmissione di file dedicato.

QUESITO 19

Al punto 3 dell’articolo 6 bis Corrispettivi dello schema di contratto viene indicato quanto segue: *“Il Fornitore come da dichiarazione annessa all’offerta presentata in gara e conservata agli atti di RFI ha preventivamente preso visione dei luoghi ove le Forniture dovranno essere eseguite, acquisendo piena conoscenza ed accettando incondizionatamente ogni limite, vincolo ed onere dipendente dalla natura e dalle caratteristiche dei luoghi, dall’attività ferroviaria, dalla presenza di pubblico o quant’altro dovesse derivare all’esecuzione delle Forniture.”*

Via dello Scalo Prenestino, 25 - 00159 Roma

Rete Ferroviaria Italiana – Società per Azioni - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta all’attività di direzione e coordinamento di
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies del
cod. civ. e del D.Lgs. n. 112/2015

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Cap. Soc. euro 31.528.425.067,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. 01585570581 e P. Iva 01008081000 – R.E.A. 758300





Chiediamo conferma che si tratta di un refuso, in quanto la dichiarazione è in contrasto con la non obbligatorietà del sopralluogo, disciplinata dall' articolo V. Soggetti Ammessi e condizioni di partecipazione - Sopralluogo Obbligatorio – Protocolli, punto V.2. Sopralluogo Obbligatorio che viene dichiarato come: Non previsto ai fini della presente gara.

RISPOSTA 19

Si conferma che si trattasi di un mero refuso nell'art 6 bis dello schema di contratto, per cui il Fornitore non dovrà preventivamente avere visione dei luoghi ove la fornitura di energia verrà eseguita.

QUESITO 20

Con riferimento all'art. 7 ter dello Schema di Contratto, in tema di Anticipazione del Prezzo, si ritiene che lo stesso non sia perfettamente rispondente all'ambito della presente gara, essendo quest'ultima riferita a servizi e forniture. Si richiede, pertanto, la deroga alla sua applicazione.

RISPOSTA 20

Si conferma quanto indicato nella disciplina prevista all'art. 7 ter dello Schema di Contratto. Si precisa però che rispetto alla richiesta di derogare alla disciplina sull'anticipazione prevista nel contratto, l'Operatore ha facoltà di non richiederla qualora non ritenga di avvalersene.

QUESITO 21

In relazione alla vostra risposta pubblicata, relativa al Quesito 2 sul calcolo della garanzia provvisoria, in cui dite che l'art 106 c. 8 Dlgs 36/2023 non è applicabile ai settori speciali, se non laddove richiamato, riportiamo di seguito quanto ci è stato comunicato da un avvocato del ROGA: "L'art. 141, che disciplina l'ambito e le norme applicabili nei settori speciali, richiama il libro II, Parte V, Titolo IV (con alcune eccezioni per il capo II). Di conseguenza anche nei settori speciali troverà applicazione l'art. 106 sulla garanzia provvisoria."

Chiediamo pertanto di darci evidenza della sezione del Nuovo Codice degli Appalti dove è esplicitata la regola da voi riportata.

RISPOSTA 21

Le disposizioni generali del Codice che, in aggiunta a quelle contenute nel Libro III, si applicano anche ai settori speciali sono elencate agli artt. 141, 153 e 167 e, tra l'elenco delle disposizioni ivi richiamate, quella di cui all'art. 106 non è menzionata.

QUESITO 22

Con riferimento a quanto previsto nella sezione VIII.2. OFFERTA ECONOMICA del Disciplinare e nello specifico nella seguente frase: " Si richiama l'attenzione sul fatto che: 1. con la presentazione dell'offerta economica il concorrente assume altresì l'impegno di mantenerla ferma

Via dello Scalo Prenestino, 25 - 00159 Roma

Rete Ferroviaria Italiana – Società per Azioni - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell'art. 2497 sexies del
cod. civ. e del D.Lgs. n. 112/2015

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Cap. Soc. euro 31.528.425,067,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. 01585570581 e P. Iva 01008081000 – R.E.A. 758300





ed irrevocabile per 210 giorni (duecentodieci) dalla data di scadenza del termine fissato per la presentazione dell'offerta stessa." si chiede conferma che i tempi di apertura dell'offerta debbano essere 210 giorni, seppur nell'all. I.3 punto 2. del Dlgs 36/23, in caso di procedure aperte con il criterio del minor prezzo, i tempi massimi per la conclusione delle stesse sono pari a 5 mesi dalla data di pubblicazione del bando di gara. Quindi nel caso in specie, dato che la pubblicazione del bando è avvenuta il 13/03/2024, l'offerta economica dovrebbe intendersi valida fino al 10/08/2024. Ne chiediamo conferma.

RISPOSTA 22

Non si conferma. Il termine di 210 giorni di validità dell'offerta decorre dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte (cfr. art. 17 c. 4 del D.Lgs 36/2023) e non dalla data di pubblicazione del bando.

Il Responsabile del Procedimento
per la fase di affidamento
Alessio Sammartino

Via dello Scalo Prenestino, 25 - 00159 Roma

Rete Ferroviaria Italiana – Società per Azioni - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell'art. 2497 sexies del
cod. civ. e del D.Lgs. n. 112/2015

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma
Cap. Soc. euro 31.528.425.067,00
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
Cod. Fisc. 01585570581 e P. Iva 01008081000 – R.E.A. 758300

